

Con la L.R. N. 23 DEL 12-09-2001 si stabilisce che al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, sono previsti contributi in conto capitale, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale società di persone e **società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;**

Con la L.R. N. 3 del 25-01-2002 (Legge finanziaria 2002). Viene applicato un **regime agevolativo IRAP per le società cooperative** tenute all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle societa' cooperative.

Inoltre si stabilisce che le cooperative sociali sono ammesse con priorita' agli incentivi previsti dalle leggi regionali per i settori in cui operano.

Con la L.R. N. 13 del 15-05-2002 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" Si stabilisce che al fine di rafforzare il perseguitamento dell'interesse generale delle comunità gli statuti delle **cooperative sociali** possono prevedere la presenza di soci fruitori, soggetti che beneficiano e godono, anche indirettamente, dei servizi realizzati dalla cooperativa stessa in attuazione dei propri compiti statutari.

Si prevede che le Province sono autorizzate ad intervenire nei confronti delle **cooperative sociali** iscritte all'albo con **contributi volti a favorire gli investimenti aziendali**: contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; inoltre sono previsti interventi volti alla copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992.

Le Province sono autorizzate a sostenere progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, anche concernenti la creazione di **reti informatiche**.

Con la L.R. N. 23 del 23-08-2002 si stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e' disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le **cooperative sociali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Per queste ultime l'esenzione e' disposta solo per il periodo d'imposta relativo all'anno 2002.

Con la L.R. N. 24 del 1-10-2002 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA" si istituisce, un Comitato tecnico di indirizzo composto da vari rappresentanti tra cui un rappresentante delle organizzazioni cooperative;

Con la L.R. N. 31 del 4-12-2002 "Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli" si prevede che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite a diversi beneficiari tra cui le cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

Con la L.R. N. 1 del 29-01-2003(Legge finanziaria 2003). , per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2003, è determinata nella misura del 3,50 l'IRAP per alcune tipologie di cooperative nonché dalle **cooperative sociali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge

regionale 7 febbraio 1992, n. 7 Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci — lavoratori delle società cooperative.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alcuni contributi annui per spese di investimento.

Sempre nel corso del 2003 la normativa regionale ha previsto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa e individuale>>. Inoltre l'Amministrazione regionale è viene autorizzata a concedere alle associazioni **cooperative del settore della pesca** operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, l'autoregolamentazione delle attività.

Con la L.R. N. 18 del 5-12-200318 del 5-12-2003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative.

#### 9.2.7 Lazio

Con la L.R. N. 1 del 5-01-2001 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio." si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti anche le **cooperative sociali**.

Con la L.R. N. 10 DEL 10-05-2001 Finanziaria 2001 Si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti previsti , in materia di aree montane e collinari per promuovere il turismo montano,le **cooperative sociali**.

Sono stanziati contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap, e si prevede che le **cooperative sociali** iscritte nei registri od albi regionali, possono presentare le richieste di contributo. Sempre con la stessa Legge Regionale si apportano modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali"

E' stabilito che la Regione può concedere a favore dei consorzi di difesa, delle **cooperative agricole** e dei loro consorzi un contributo integrativo fino al 50 per cento della spesa di alcuni premi assicurativi ed inoltre è previsto un concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole.

Con la L.R. N. 15 del 5-07-2001 sulla base della promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale si prevede una possibile collaborazione dei comuni con le **cooperative sociali** operanti sul territorio.

Con la L.R. N. 23 del 24-08-2001 "INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL'USURA" viene stabilito che possono accedere alla quota del fondo tra le altre le **cooperative di garanzia collettiva fidi**, denominati "Confidi", che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.

Con la L.R. N. 24 del 6-09-2001(Contributo finanziario alle cooperative sociali ed alle associazioni di volontariato) E' incrementato lo stanziamento destinato alle **cooperative sociali**, alle associazioni

di cooperative sociali ed alle associazioni di volontariato per la redazione di programmi e progetti di riutilizzo e gestione dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali ai sensi della legislatura vigente.

Con la L.R. N 34 del 13-12-2001 alle **cooperative sociali** costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 ed operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell'aliquota dello 0,50 per cento rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale;

Con la L.R. N 8 del 16-04-2002 Finanziaria 2002. si stabilisce al fine di favorire la realizzazione di nuovi programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, è istituito nel bilancio regionale 2002-2004 un apposito fondo di rotazione. Il fondo è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario per la realizzazione di case di abitazione I mutui sono concessi a società **cooperative edilizie** ed imprese di costruzione e loro consorzi.

Con la L.R. N 2 DEL 6-02-2003 Finanziaria 2003 è prevista la concessione di contributi per attività culturali. Possono presentare domanda di contributo le **cooperative**, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo, della **promozione culturale** e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche né politiche.

E' previsto inoltre un Fondo finanziario per favorire il riutilizzo e la gestione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati alle organizzazioni criminali per progetti di ristrutturazione, acquisto di beni e servizi e spese di affitto. Il fondo è riservato alle **cooperative sociali** ai consorzi di cooperative sociali e alle associazioni di volontariato. Il fondo, ha una dotazione di competenza per l'esercizio 2003 pari a euro 200.000,00.

**Con la L.R. N 20 del 21-07-2003** viene prevista la disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione.

Con la L.R. N 23 del 31-07-2003 **Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero** e dei loro familiari la Regione attua e promuove interventi diretti a favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per le iniziative cooperative. Inoltre si prevede di favorire, mediante la concessione di contributi una tantum, il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità per iniziative cooperative;

Con la L.R. 25 del 25-08-2003 si prevede che per la gestione dei servizi di cui al testo della legge Laziodesu può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di associazioni e **cooperative studentesche** costituite ed operanti nelle università.

#### 9.2.8 Liguria

Con la L.R. N. 12 DEL 11-05-2001 INCENTIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA Sono concessi contributi alle imprese che svolgono le attività previste dalla sopraindicata legge e possono usufruire dei contributi tra le altre le **società cooperative di consumo**, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.

Con la L.R. N 36 del 12-11-2001 DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DELL'OTTOBRE-NOVEMBRE 2000 La Regione concede contributi nella misura massima del cento per cento della somma ritenuta ammissibile per le spese di ripristino ammesse sostenute dai titolari delle aziende agricole associate che hanno subito danni alle infrastrutture interaziendali a causa delle avversità atmosferiche dell'ottobre - novembre 2000. Possono beneficiare dei contributi tra le altre le **cooperative agricole** costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

Con la L.R. N 43 del 4-12-2001 Lo stanziamento a favore delle **cooperative artigiane di garanzia**, per l'anno finanziario 2001, è stabilito, in lire 13.712.000.

Con la L.R. N 20 del 7-05-2002 Finanziaria 2002 si stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti passivi: **cooperative sociali** e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), iscritte all'albo regionale. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.

Con la L.R. N 3 del 2-01-2003 RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO la Regione Liguria favorisce la nascita di nuove **imprese artigiane** formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni. Per accedere alle agevolazioni per le **società cooperative**, è necessario che l'età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per iniziative previste dalla normativa in esame.

Con la L.R. N 21 del 10-07-2003 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE la Regione Liguria riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione e favorisce lo sviluppo del sistema cooperativo al fine di promuovere nuove iniziative produttive, incrementare l'occupazione, garantire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro. Attraverso tale legge si stabiliscono le tipologie d'intervento e le finalità perseguiti ed i compiti della Commissione regionale per la Cooperazione.

#### 9.2.9 Lombardia

Con la L.R. N 6 del 3-04-2001 si prevede la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i **finanziamenti a tasso agevolato** a cooperative sono utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo. Inoltre si stabilisce che le **cooperative sociali** che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento.

Con la L.R. n. 33 del 23-12-2002 si stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al d.lgs. 446/1997, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in

corso al 31 dicembre 2002, le imprese e le **cooperative di produzione e lavoro**, purché iscritte nel registro prefettizio, che si costituiscono nell'anno 2003 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della regione Lombardia. Per poter beneficiare dell'agevolazione le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trent'anni ovvero prevalentemente da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni

Con la L.R. N. 13 DEL 4-08-2003 “PROMOZIONE ALL’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE” la Regione e le province promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle **cooperative sociali** di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all’articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.

Con la L.R. N. 21 del 18-11-2003 NORME PER LA COOPERAZIONE IN LOMBARDIA la Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dallo Statuto, riconosce il particolare ruolo che la cooperazione assicura, quale parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo, nella promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si stabiliscono con tale legge le finalità, ruoli e modalità operative e d’intervento agevolativo e si istituisce una Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione e l’Albo regionale delle cooperative sociali..

Con la L.R. N. 26 del 12-12-2003 DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENERGIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE la Regione riconosce e valorizza l’apporto delle organizzazioni del volontariato delle **cooperative sociali** di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all’erogazione dei servizi.

#### 9.2.10 Marche

Con la L.R. N 31 del 11-12-2001 viene stabilito che le leggi regionali che prevedono la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di enti locali territoriali, cooperative e altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento e/o prefinanziamento di spese comunque rientranti nelle materie di competenza della Regione, devono indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e far obbligo, al responsabile della struttura competente, dell’esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

Con la L.R. N 34 del 18-12-2001 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. la Regione, riconosce il rilevante valore della **cooperazione sociale** e in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente: “Disciplina delle cooperative sociali”:

- a) istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperative sociali;

- b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale;
- d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.

Con la L.R. N 35 DEL 19-12-2001 A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento. L'aumento dell'aliquota non si applica alle **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381; L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.

Con la L.R. N 3 del 3-04-2002 NORME PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE si stabilisce che in materia di turismo rurale la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende e cooperative agricole della regione.

Con la L.R. N 6 del 23-04-2002 LEGGE FINANZIARIA 2002 si prevede una serie di modifiche al contributo regionale concesso per finanziamenti garantiti da cooperative di garanzia e per operazioni di leasing mobiliare garantite dalle **cooperative di garanzia**. La Regione favorisce l'operatività delle cooperative artigiane di garanzia sostenendo, con conferimenti annuali, la loro attività di riassicurazione.

Con la L.R. N 9 DEL 18-06-2002 ATTIVITA' REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA CULTURA DI PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE la Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli della legge in esame tra gli altri enti anche le cooperative aventi sede nella regione.

Con la L.R. N 19 del 15-10-2002 la Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle **cooperative costitutesi fra i consumatori**.

Con la L.R. N 3 del 11-03-2003 LEGGE FINANZIARIA 2003 A decorrere dal periodo di imposta 2004 l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le **cooperative sociali** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.”.

Con la L.R. N 5 del 16-04-2003 PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE la Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. Con tale legge si stabiliscono le finalità degli interventi, la scelta di favorire la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi, contributi agli investimenti ed alla nascita di nuove cooperative. Inoltre si prevede il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi ed istituisce la Consulta regionale per la cooperazione.

Con la L.R. N 19 del 28-10-2003 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 3.063.524,43, per finanziare quanto a euro 1.531.762,21 il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/1964 e

quanto a euro 1.531.762,22 il fondo regionale di garanzia per l'attività di riassicurazione delle **cooperative artigiane di garanzia**.

Con la legge del 2003 NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE risultano essere beneficiari dei benefici di tale normativa tra gli altri i consorzi fidi e le **cooperative di garanzia**; La legge stabilisce che la Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione. E' data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia.

#### 9.2.11 Molise

Con la L.R. N 13 del 16-06-2001 INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRITURISMO E PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI si stabilisce che le **cooperative e le società agricole**, iscritte nell'albo degli operatori agrituristicci, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti. La Commissione Regionale per l'agriturismo si rinnova all'inizio di ogni legislatura, è composta da: tra gli altri da due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative più rappresentative a livello regionale;

Con la L.R. N 20 DEL 17-07-2001 INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI RECLUSI NEI PENITENZIARI DEL MOLISE L'organizzazione del Concorso e del Premio "Le Ali" viene affidato, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni o cooperative, e per quei consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

Con la L.R. N 30 DEL 6-11-2002 TUTELA DELLA SALUTE MENTALE La Regione, le AA.SS.LL. e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze in tema d'interventi e servizi sociali, oltre a stipulare "patti per la salute mentale" (tra attori sanitari e sociali, pubblici e privati) per la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, concorrono con proprie risorse finalizzate ad ogni iniziativa utile a: attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per favorire l'inserimento lavorativo e per la creazione di nuove **cooperative sociali di tipo B**, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l'utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo; Ogni A.S.L., sentito il direttore del DSM, può stipulare convenzioni, per la gestione di servizi complementari o integrativi, con cooperative, specie se utilizzano il lavoro anche parziale di malati di mente,.

Con la L.R. N. 45 del 24-12-2002 è prevista una agevolazione in merito all'IRAP per le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/1991;

Con la L.R. N. 2 del 27-01-2003 la Regione Molise istituisce presso la Finmolise s.p.a. il "Fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario". Il fondo dovrà essere utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali da costituirsi da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi".

Con la L.R. N 14 del 8-04-2003 INTERVENTI IN FAVORE DEL RECUPERO E DEL REINSERIMENTO DEL REO NEL MONDO DEL LAVORO la Regione promuove iniziative volte al **reinserimento sociale dei cittadini detenuti** in espiazione di pena, mediante servizi di informazione, di orientamento e di avviamento al lavoro.

Gli sportelli informativi -centri di orientamento e di tutoraggio vengono affidati, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni, cooperative o loro consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

Con la L.R. N 15 DEL 16-04-2003 INTERVENTI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO. Il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato per la costituzione e lo sviluppo delle **cooperative sociali**, di cui alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 e successive modifiche, viene ripartito, attraverso le Comunità montane, sulla base di parametri predeterminati di priorità, a favore di cooperative sociali costituite ed effettivamente operanti nelle zone montane, formate da soci in maggioranza residenti nelle stesse, tenuto conto delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica.

#### 9.2.12 Piemonte

Con la L.R. N 5 del 15-03-2001 sono **trasferite alle Province le funzioni** relative alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici. Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative: l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente; la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali.

Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, **sono di competenza della Regione** le seguenti funzioni amministrative: la tenuta e la pubblicazione del registro regionale dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi;

La Regione, le Province ed i Comuni concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla realizzazione del Programma regionale degli interventi e servizi per i giovani definendo gli indirizzi e le tipologie d'intervento finalizzate ad incentivare la libera iniziativa dei giovani, singoli o associati in organizzazioni, istituzioni, cooperative e aziende a prevalente composizione giovanile;

Con la L.R. N 6 del 18-02-2002 “Misure urgenti per **l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti**” sono ammessi ai benefici nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis', le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipendenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari.

Con la L.R. n. 22 del 30-09-2002 si prevede, all'interno di una serie di specifiche agevolazioni per il settore, che la gestione degli alloggi vacanze è affidata anche alle **cooperative turistiche**.

Con la L.R. N 2 del 4-03-2003 Legge Finanziaria 2003. l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per **le cooperative sociali** è ridotta come segue:

- a) di 0,50 punti per l'anno 2003;
- b) di 1 punto per l'anno 2004;
- c) di 2 punti a partire dall'anno 2005.

Con la L.R. N 23 del 23-09-2003 “Disposizioni in materia di **tasse automobilistiche**” sono esentati dalla tassa automobilistica i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l’attività propria di volontariato, delle **cooperative sociali** iscritte all’apposito albo regionale.

#### 9.2.13 Puglia

Con la L.R. N14 DEL 31-05-2001 Vendita di beni di riforma fondiaria con la cessione a **cooperative agricole e loro consorzi** di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dalla l.r. 20/1999.

In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e **cooperative agricole** e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato all’agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.

Con la L.R. N 18 del 24-07-2001 Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni tra gli altri con cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Con la L.R. n. 2 del 11-02-2002 si modifica la legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 ‘Iniziative regionali a sostegno delle **cooperative sociali** e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali ”

Con la L.R. n 6 del 8-03-2002 si stabilisce che gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con **cooperative sociali**, emanazioni delle stesse associazioni di cui all’articolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.

Con la L.R. N. 15 del 7-08-2002 “Riforma della formazione professionale” si stabilisce che la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente tra gli altri a: imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;

Con la L.R. N. 20 del 9-12-2002 con disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata si stabilisce che le **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà indiviso in quello individuale di cui all’articolo 18 della legge 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.

Con la L.R. N. 4 del 7-03-2003 agli **oleifici e cantine cooperative** realizzati con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle rispettive unità produttive finalizzati a

realizzare economie di gestione e a migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a parziale copertura dei costi. Le somme stanziate sono pari a euro 100 mila.

Con la L.R. N. 11 del 1-08-2003 con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio dell'attività commerciale. La presente legge non si applica ai pescatori e alle **cooperative di pescatori**, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari.

Per forme speciali di vendita al dettaglio si intende tra le altre la vendita a favore di dipendenti da parte di soci di **cooperative di consumo**. La vendita di prodotti a favore di soci di cooperative di consumo, è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Con la L.R. N. 17 del 25-08-2003 la Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle **cooperative sociali** attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti. Le cooperative sociali iscritte nei registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie.

È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali costituita da tra gli altri da cinque membri, uno per provincia, esperti in materia, eletti tra gli appartenenti alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale dei rappresentanti delle cooperative sociali stesse su base provinciale.

Con la L.R. N. 20 del 25-08-2003 "Partenariato per la cooperazione" Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla presente legge tra gli altri le cooperative.

#### 9.2.14 Sardegna

Con la L.R. N. 2 del 10-01-2001 l'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

Possono beneficiare delle agevolazioni i consorzi fidi aventi sede legale in Sardegna, costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro attività nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno il 75 per cento rispettivamente nei settori previsti dalla legge in esame. Possono altresì beneficiare dell'agevolazioni i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con la L.R. N. 6 del 24-04-2001 finanziaria 2001 sono previsti agevolazioni e contributi per la trasformazione delle passività delle **cooperative agricole**, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane per la concessione di anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi per la concessione di anticipazioni finanziarie a cooperative e società giovanili.

Con la L.R. N. 12 del 13-08-2001 Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato si prevede per le imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443., e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'articolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a lire 7.000.000 per il primo anno, lire 5.000.000 per il secondo, lire 4.000.000 per il terzo e lire 3.000.000 per gli anni successivi.

Con la L.R. N. 1 del 24-01-2002 "Imprenditoria giovanile: provvedimenti ti urgenti per favorire l'occupazione" la Regione concede ad alcune tipologie di società cooperative i seguenti benefici:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) contributi per le spese di gestione.

Beneficiarie delle agevolazioni sono tra le altre le società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento;

Con la L.R. N. 7 del 22-04-2002, Finanziaria 2002, al fine di concorrere alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), l'Amministrazione regionale promuove attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative.

Con la L.R. N. 13 del 9-08-2002 "Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002" si stabilisce che l'ammontare massimo dei contributi di cui alla presente legge è elevato a euro 100.000 per le **cooperative di conduzione** e per le altre società considerate imprenditori a titolo principale.

Con la L.R. N. 14 del 9-08-2002 si definiscono le nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale. La qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici viene attribuita da una apposita Commissione permanente, costituita presso l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

La commissione è così composta tra gli altri da undici rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui: due su designazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale; inoltre la legge fa riferimento più volte alle società cooperative ed i loro consorzi nella definizione della nuova normativa.

Con la L.R. N. 3 del 29-04-2003 Finanziaria 2003 è autorizzata, nell'anno 2003, la spesa di euro 150.000 per la concessione di un contributo a favore del **Consorzio delle cantine sociali cooperative** della Sardegna per la manifestazione "Enoteca della Sardegna - festa del vino".

l'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative.

#### 9.2.15 Sicilia

Con la L.R. N. 6 del 3-05-2001 si stabilisce che a valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli anni dal 1995 al 1999

dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti.

L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, nei confronti dei soci, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solidi con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.

Per l'accertamento dei requisiti soci cooperative edilizie all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, viene aggiunto il seguente comma: "Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, al fine dell'accertamento dei requisiti dei soci delle **cooperative edilizie** ammesse ai benefici previsti dalle leggi regionali deve farsi riferimento a quanto previsto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1995, n. 3825.".

*Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici.* Le **cooperative edilizie** che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'Assessore per la cooperazione, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagnie sociale dei nominativi riportati negli elenchi "Soci prenotatari e riservatari" prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati è autorizzato ad inserirle in calce, nelle rispettive graduatorie.

Con la L.R. N. 2 del 26-03-2002, per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'**IRAP** è ridotta dello 0,25 per cento. Le organizzazioni non lucrative, le associazioni di promozione sociale e le **cooperative sociali** sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.

Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane costituite anche in forma cooperativa, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, da destinare al pagamento di tutte le passività pregresse contratte derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionali e non discriminatori.

Con la L.R. N. 7 del 2-08-2002 si prevede che per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici nel caso siano imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

Con la L.R. N. 9 del 9-08-2002 **Fidejussioni soci cooperative agricole.** Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito

ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici..

Con la L.R. N. 16 del 30-10-2002 . I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non purché mantengano la gestione finanziaria separata.

Con la L.R. N. 20 del 25-11-2002 Gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da soggetti privati o da **associazioni studentesche e cooperative** costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.

Con la L.R. N. 21 del 28-11-2002 si individuano disposizioni sul personale di **cooperative agricole**, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.

Con la L.R. N. 4 del 16-04-2003 si stabilisce che l'Assessorato regionale della cooperazione, è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse.

Istituzione di **centri di assistenza alle cooperative**. Al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative.

Con la L.R. N. 20 del 3-12-2003 i **consorzi fidi**, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, sono autorizzati a concedere garanzie fino all'importo di 1.549.370 E, purchè siano in possesso, anche in seguito ad accorpamenti, dei seguenti requisiti:

- a) attività finanziaria minima pari a 51.000.000 E;
- b) patrimonio netto minimo, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili, pari a 5.000.000 di E;
- c) minimo cinque convenzioni bancarie.

L'Assessorato regionale della cooperazione, per l'esercizio finanziario 2003, prevede d'impegnare la somma di 163 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2001 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti.

#### 9.2.16 Toscana

Con la L.R. N. 2 del 26-01-2001 L'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento, per le **cooperative sociali** limitatamente alle attività istituzionali esercitate, a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001.

Con la L.R. N. 21 del 24-04-2001 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 si stabilisce che il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori, o ad altri in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali.

Con la L.R. N. 34 del 3-08-2001 Possono accedere ai finanziamenti, di cui alla presente legge tra gli altri le associazioni delle **cooperative agricole**, che prestano attività di consulenza specialistica in campo agricolo e rurale.

Con la L.R. N. 35 del 3-08-2001 Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale Le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale, possono essere attuate tra gli altri dalle associazioni di **cooperative agricole**, abilitate a prestare le attività oggetto delle azioni.

Con la L.R. N. 33 del 8-07-2003 **Norme per il trasporto pubblico locale** si definiscono i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi. Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti:

- a) le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modifiche,
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

#### 9.2.17 Trentino Alto Adige

Con la L.R. N. 3 del 17-04-2003 a decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano ed alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

#### 9.2.18 Umbria

Con la L.R. N. 13 del 27-04-2001, Legge finanziaria 2001, L'aliquota dell'Irap per le **cooperative sociali** è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50% a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

L'aliquota **Irap per le società cooperative di lavoro** di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 è determinata, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,75% a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Con la L.R. N. 24 del 26-11-2002 Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria si prevede che possano beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge in esame le società **cooperative di apicoltori** e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari.

Con la L.R. N. 33 del 17-12-2002 Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo si stabilisce che possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui alla legge tra gli altri le associazioni di produttori e di cooperative;

Con la L.R. N. 34 del 17-12-2002 sono previste specifiche esenzioni ai soci di **cooperative agricolo-forestali**, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Con la L.R. N. 11 del 23-07-2003 sono previsti interventi rivolti a conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni ed altre categorie.

Inoltre si prevede di sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire **l'occupazione dei soggetti svantaggiati** sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata; Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati dal FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI sono tra gli altri le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Con la L.R. N. 23 del 28-11-2003 In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. Al conseguimento degli obiettivi della legge concorrono tra gli altri le **cooperative di abitazioni**.

È istituito il Comitato permanente per l'edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l'attività dell'Osservatorio sulla condizione abitativa. Il Comitato è formato tra gli altri dalle associazioni regionali delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati. Per operatori privati si intendono tra gli altri le **cooperative di abitazione** o loro consorzi.

#### 9.2.19 Valle d'Aosta

Con la L.R. N. 1 del 8-01-2001, i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, alle imprese industriali, artigianali

**o cooperative di produzione** e lavoro limitatamente al periodo necessario alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili alle esigenze dell'impresa e, in ogni caso, prima dell'avvio dell'attività produttiva.

Con la L.R. N. 5 del 18-01-2001 La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricoltori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, alle **cooperative agricole**, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorzierie.

Con la L.R. N. 18 del 4-09-2001 Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 numerosi sono i richiami al ruolo svolto nel contesto economico e sociale da parte delle **cooperative sociali**.

Con la L.R. N. 21 del 4-09-2001 Disposizioni in materia di **allevamento zootecnico** e relativi prodotti Beneficiari degli interventi nel settore della pubblicità e della promozione per le azioni pubblicitarie e promozionali tra gli altri gli organismi associativi di produttori di prodotti tipici locali, comprese le cooperative ed i loro consorzi.

Con la L.R. N. 38 del 11-12-2001 la Giunta regionale è autorizzata a destinare, anche parzialmente, i fondi di edilizia residenziale agevolata ai fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Con la L.R. N. 1 del 12-03-2002 "Funzioni amministrative di competenza della Regione". Risulta di competenza della regione la gestione delle contribuzioni a favore delle aziende agricole, società cooperative, nonché applicazione delle disposizioni sul reddito agrario.

La concessione ed erogazione di contributi per la contabilità aziendale e l'analisi di bilancio delle cooperative. La realizzazione di impianti e strutture al servizio di cooperative finanziate interamente dall'Amministrazione regionale.

Con la L.R. N. 2 del 21-01-2003 per la tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione e l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali è istituito **l'Albo dei Maestri artigiani**. Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani: i soci delle cooperative di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1991. Tale legge prevede una serie d'incentivi di cui possono beneficiare anche alcune tipologie di cooperative.

Con la L.R. N. 7 del 31-03-2003 si stabilisce che la formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.

Con la L.R. N. 13 del 28-04-2003 è disciplinato il canone di locazione applicabile alle imprese industriali e alle **cooperative di produzione e lavoro** che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 occupavano immobili di proprietà della Regione.

Con la L.R. N. 18 del 28-04-2003 Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste si prevede che il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Route des vins. deve essere sottoscritto da almeno due terzi dei rappresentanti legali dei soggetti aderenti alle cantine cooperative operanti sul territorio regionale con un numero di associati superiore a quaranta, in rappresentanza di almeno un terzo dei produttori di uve iscritti all'albo di cui all'articolo 15 della l. 164/1992.

Con la L.R. N. 21 del 15-12-2003. Per le società **cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste** del registro regionale che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite